

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2082 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2021****che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (UE) n. 376/2014 sia gli Stati membri che l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») sono tenuti a istituire un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione, l'analisi e la registrazione indipendenti delle informazioni relative ad eventi nell'ambito della sicurezza aerea. Le autorità competenti degli Stati membri devono redigere segnalazioni di eventi sulla base delle informazioni sugli eventi e archivarle in una banca dati nazionale. L'Agenzia è tenuta a rispettare lo stesso obbligo, ovvero redigere segnalazioni di eventi sulla base delle informazioni sugli eventi e archivarle in una banca dati.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 376/2014, gli Stati membri e l'Agenzia partecipano a uno scambio di informazioni mettendo a disposizione mediante il repertorio centrale europeo (RCE) tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nelle rispettive banche dati sulle segnalazioni.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 376/2014, le segnalazioni di eventi devono includere una classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza, soggetta a riesame da parte delle autorità competenti degli Stati membri o dell'Agenzia, e devono essere trasferite nel repertorio centrale europeo (RCE). Per garantire che le segnalazioni di eventi contenute nell'RCE siano tutte classificate in modo armonizzato, le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero accertarsi che la classificazione in tali segnalazioni sia determinata conformemente al sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (ERCS) di cui al regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione ⁽²⁾.
- (4) È dunque necessario stabilire le modalità per un'attuazione armonizzata e coerente dell'ERCS da parte dell'Agenzia e degli Stati membri.
- (5) Quando le segnalazioni di eventi contengono una classificazione dei rischi determinata utilizzando metodologie diverse dall'ERCS, le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia dovrebbero classificare il rischio dell'evento in questione conformemente all'ERCS come definito nel regolamento delegato (UE) 2020/2034.
- (6) Nei casi in cui le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia decidano di utilizzare una procedura di conversione per convertire le classificazioni in funzione dei rischi di cui al considerando 5 in una classificazione ERCS e qualora tali metodologie siano ARMS-ERC 4x4 o RAT «ATM Overall», le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia dovrebbero utilizzare la procedura di conversione diretta di cui al presente regolamento.
- (7) Se la procedura di conversione diretta di cui all'allegato non è applicabile, le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dovrebbero essere autorizzate a utilizzare altre procedure di conversione purché sia ottenuta una classificazione ERCS equivalente.

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema comune europeo per la classificazione dei rischi (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 1).

- (8) Per garantire l'applicazione efficace dell'ERCS, è necessario monitorare e migliorare in modo continuo tale sistema. È necessario stabilire norme dettagliate per tale monitoraggio e miglioramento e l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nel suddetto riesame e nel monitoraggio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente all'Agenzia e alla Commissione, entro i termini prescritti, in merito all'uso dell'ERCS e alla sua valutazione.
- (9) Le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia devono prepararsi all'applicazione dell'ERCS, in particolare adeguando i loro processi interni ed eventualmente assegnando risorse supplementari. L'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 376/2014 prevede tuttavia che l'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, che impone l'uso dell'ERCS da parte degli Stati membri e dell'Agenzia, si applichi una volta entrati in vigore gli atti delegati e di esecuzione che specificano e sviluppano l'ERCS. Il regolamento delegato (UE) 2020/2034 che definisce il sistema ERCS è già entrato in vigore il 31 dicembre 2020. Pertanto non è possibile differire l'applicabilità dell'obbligo di utilizzare l'ERCS oltre la data di entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, ai fini del rapporto annuale sulla sicurezza pubblicato dall'Agenzia a norma dell'articolo 72, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è essenziale che le segnalazioni di eventi caricate nell'RCE in un periodo di un anno siano classificate in modo armonizzato. L'obbligo di classificare gli eventi conformemente all'ERCS dovrebbe iniziare ad applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore il 1° gennaio 2023.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del sistema comune europeo per la classificazione dei rischi («ERCS») di cui al regolamento delegato (UE) 2020/2034.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/2034.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) per «metodologia ARMS-ERC» si intende la metodologia elaborata dal gruppo di lavoro settoriale ARMS (*Airline Risk Management Solutions*, soluzioni per la gestione dei rischi per le compagnie aeree), per la valutazione dei rischi operativi;
- 2) per «ATM» si intende la gestione del traffico aereo (*air traffic management*) quale definita all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 3) per «punteggio di gravità ATM Airborne» si intende la parte della metodologia RAT volta a valutare l'efficienza operativa in volo in relazione all'evento;
- 4) per «punteggio di gravità ATM Ground» si intende la parte della metodologia RAT volta a valutare l'efficienza di sistema (procedure, attrezzature e elemento umano) del sistema ATM;

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

- 5) per «punteggio di gravità ATM Overall» si intende la combinazione in un unico punteggio del «punteggio di gravità ATM Ground» e del «punteggio di gravità ATM Airborne»;
- 6) per «metodologia RAT» si intende la metodologia dello strumento di analisi dei rischi (*Risk Analysis Tool*) elaborata da Eurocontrol e utilizzata per classificare gli eventi relativi alla sicurezza nel settore ATM;
- 7) «Eurocontrol» è l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, del 13 dicembre 1960 ⁽⁵⁾.

Articolo 3

Riesame, modifica e approvazione della classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza

1. L'autorità competente dello Stato membro o l'Agenzia riesamina e, se necessario, modifica e approva la classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza contenuta nella segnalazione di eventi relativa all'evento in questione in conformità dell'ERCS di cui al regolamento delegato (UE) 2020/2034.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro o l'Agenzia utilizza la procedura di conversione diretta di cui all'allegato quando converte la classificazione in funzione dei rischi per la sicurezza determinata mediante le metodologie ARMS/ERC 4x4 o RAT «ATM Overall». Per le classificazioni in funzione dei rischi di sicurezza determinate mediante altre metodologie, l'autorità competente dello Stato membro o l'Agenzia può utilizzare la procedura di conversione manuale di cui al punto 2 dell'allegato, o altre procedure di conversione, a seconda dei casi, purché sia ottenuta una classificazione ERCS equivalente.

Articolo 4

Monitoraggio e miglioramento dell'ERCS

1. Il 31 marzo 2026, e successivamente ogni cinque anni, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione e all'Agenzia una relazione sull'uso dell'ERCS.
2. L'Agenzia riesamina le informazioni ricevute dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, così come altre informazioni pervenute in merito all'attuazione dell'ERCS. In sede di riesame l'Agenzia può tenere conto della consulenza della rete di analisti della sicurezza aerea di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 376/2014 e di pertinenti gruppi di esperti eventualmente costituiti dall'Agenzia stessa.

Articolo 5

Monitoraggio della compatibilità con altri sistemi per la classificazione dei rischi

1. Le procedure di conversione di cui all'allegato dovrebbero essere periodicamente riesaminate dall'Agenzia al fine di garantirne la continua pertinenza. Nell'ambito del riesame si può tenere conto della consulenza della rete di analisti della sicurezza aerea e di pertinenti gruppi di esperti eventualmente costituiti dall'Agenzia.
2. Se del caso, gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia l'utilizzo della procedura di conversione manuale di cui al punto 2 dell'allegato e delle altre procedure di conversione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

⁽⁵⁾ Convenzione modificata dal protocollo del 12 febbraio 1981 e riveduta con il protocollo del 27 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Procedure di conversione dei punteggi dello strumento di analisi dei rischi (RAT) e delle soluzioni in materia di gestione dei rischi nel settore dell'aviazione — Classificazione dei rischi degli eventi (ARMS-ERC) in punteggi del sistema europeo per la classificazione dei rischi (ERCS)

Il presente allegato stabilisce le procedure di conversione dei punteggi RAT e ARMS ERC in punteggio ERCS ⁽¹⁾ di cui è data definizione nella fase 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2034.

Le seguenti procedure di conversione prevedono una conversione diretta o manuale per ottenere una classificazione ERCS equivalente ai punteggi RAT e/o ARMS — ERC conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.


1. Conversione diretta

La procedura di conversione obbligatoria comprende i due workflow seguenti:

- workflow 1 — conversione diretta per ottenere il punteggio ERCS di gravità;
- workflow 2 — conversione diretta per ottenere il punteggio ERCS di probabilità.

La figura 1 presenta una panoramica delle procedure. Il punto di partenza del processo è la casella «Segnalazione di eventi presentata» e il risultato la casella «Punteggio ERCS equivalente». Le linee tratteggiate della figura 1 indicano che è necessaria una sola fonte per ciascun risultato del processo.

Figura 1



1.1. WORKFLOW 1 — Punteggio ERCS di gravità

a. Informazioni relative alla «Categoria di evento» e al «Gruppo di massa»

- Se la segnalazione di eventi contiene informazioni sulla «Categoria di evento» dell'evento e sul «Gruppo di massa», tali informazioni possono essere convertite nel punteggio ERCS «Gravità dell'esito potenziale in caso di incidente». La fase successiva è illustrata alla figura 1, lettera b).

⁽¹⁾ Il punteggio ERCS è un valore espresso da due caratteri: il primo corrisponde al valore alfabetico risultante dal calcolo della gravità dell'evento (indice di gravità da A a X) e il secondo rappresenta il valore numerico risultante dal calcolo del corrispondente punteggio dell'evento (probabilità).

- Se la segnalazione di eventi non contiene informazioni sulla «Categoria di evento» o sul «Gruppo di massa», o su entrambi, la conversione diretta non è possibile. Se si usa la conversione manuale di cui al punto 2 del presente allegato, la fase successiva è descritta alle figure 1 e 5, lettera D).

b. «Categoria di evento» e conversione in area di rischio principale (KRA) ERCS

- Se la «Categoria di evento» indicata nella segnalazione di eventi corrisponde direttamente a una delle aree principali di rischio ERCS definite al punto 1.2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2034, la fase successiva è descritta alla figura 1, lettera c).
- Per le segnalazioni di eventi in cui sono indicate «Categorie di eventi» diverse dalle aree principali di rischio ERCS, non è possibile la conversione diretta. Se si usa la conversione manuale di cui al punto 2 del presente allegato, la fase successiva è descritta alle figure 1 e 5, lettera D).

c. Punteggio ERCS «Gravità dell'esito potenziale in caso di incidente» - conversione diretta

- Se la segnalazione di eventi contiene informazioni sulla «Categoria di evento» e sul «Gruppo di massa», l'indice di gravità è direttamente convertito in un adeguato punteggio ERCS «Gravità dell'esito potenziale in caso di incidente». Il risultato indicato nella casella contrassegnata dalla lettera k) contiene il primo carattere corrispondente al valore alfabetico risultante dal calcolo della gravità dell'evento (indice di gravità da A a X).

1.2. WORKFLOW 2 — Punteggio ERCS di probabilità

e. Segnalazione di eventi classificata utilizzando la metodologia RAT

Se la segnalazione di eventi è stata classificata utilizzando la metodologia RAT ^(?):

- le segnalazioni di eventi che presentano una classificazione RAT secondo il punteggio di gravità «ATM Overall» possono essere mappate direttamente nelle colonne di probabilità ERCS, come spiegato alla figura 2, fase g);
- le segnalazioni di eventi contenenti solo un punteggio di gravità RAT «ATM Ground» ^(?) devono essere convertite manualmente per ottenere il punteggio ERCS di probabilità. Se si usa la conversione manuale di cui al punto 2 del presente allegato, la fase successiva è descritta alla figura 5, lettera L);
- nel caso di segnalazioni di eventi codificate come «Evento specifico ATM», non è possibile effettuare una conversione tra i punteggi RAT e ERCS.

f. Punteggio di gravità RAT «ATM Overall»

- Se la segnalazione di eventi contiene il punteggio di gravità «ATM Overall», la fase successiva è illustrata alla figura 1, lettera g).

g. Colonna ERCS «Probabilità dell'esito potenziale in caso di incidente» convertita dal valore RAT «ATM Overall» (pertinente solo per i valori A, B, C, E)

Alle segnalazioni di eventi contenenti il punteggio di gravità «ATM Overall» (A, B, C, E) si applica la seguente conversione diretta in categorie di probabilità ERCS:

^(?) La metodologia RAT classifica gli eventi relativi alla gestione del traffico aereo. La metodologia RAT non classifica gli incidenti, in quanto si limita a misurare la probabilità che un evento ATM possa diventare un incidente. La metodologia RAT è suddivisa in vari elementi principali (ossia «ATM Ground», «ATM Airborne»), ciascuno dei quali fornisce una parte del contributo per il punteggio finale di gravità RAT «ATM Overall». Per ottenere un punteggio di gravità «ATM Overall», devono essere disponibili i punteggi di gravità «ATM Ground» e «ATM Airborne».

^(?) Nella metodologia RAT la «gravità» indica quanto sia stato negativo l'evento in questione rispetto ad altri eventi. La metodologia RAT determina la «gravità» mediante una valutazione delle difese/barriere.

Figura 2

Conversione del punteggio di gravità RAT «ATM Overall» nel punteggio ERCS di probabilità

Categorie di probabilità ERCS										
Punteggio della barriera corrispondente	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Somma dei pesi delle barriere	17-18	15-16	13-14	11-12	9-10	7-8	5-6	3-4	1-2	0
Probabilità	10^{-9}	10^{-8}	10^{-7}	10^{-6}	10^{-5}	10^{-4}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	1
Descrizione	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 1 000M	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 100M	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 10M	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 1M	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 100 000	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 10 000	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 1 000	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 100	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 10	Incidenti verificati

h. Segnalazioni di eventi classificate secondo la metodologia ARMS-ERC

- Per le segnalazioni di eventi che sono state classificate secondo la metodologia ARMS-ERC, la fase successiva è illustrata alla figura 1, lettera i).
- Per le segnalazioni di eventi che non sono state classificate secondo la metodologia ARMS-ERC, la fase successiva è illustrata alla figura 5, lettera M).

i. Matrice standard 4x4 ARMS-ERC

Se per classificare la segnalazione di eventi è stata utilizzata la matrice 4x4 ARMS-ERC illustrata alla figura 3, la fase successiva è descritta alla figura 1, lettera j).

Figura 3

Matrice standard 4x4 ARMS-ERC

Domanda 2				Domanda 1		Scenari tipici di incidenti
Qual era l'efficacia delle barriere restanti tra l'evento e lo scenario più probabile in caso di incidente?				Se l'evento avesse provocato un incidente, quale sarebbe stato l'esito più probabile?		
Effettiva	Limitata	Minima	Non effettiva	Incidente catastrofico	Perdita dell'aeromobile o numerose vittime (3 o più)	Perdita di controllo, collisione in volo, incendio incontrollabile a bordo, esplosioni, cedimento strutturale totale dell'aeromobile, collisione con il suolo. Collisione ad alta velocità sulla via di rullaggio, feriti gravi dovuti a turbolenze. Incidente durante il pushback, danni minori dovuti alle condizioni meteorologiche. Qualsiasi evento che non ha provocato incidenti, anche se sono possibili conseguenze sul piano operativo (ad es. deviazione, ritardo, casi singoli di malattia).
50	102	502	2500	Incidente grave	1 o 2 vittime, numerosi feriti gravi, gravi danni all'aeromobile.	
10	21	101	500	Feriti lievi o danni minori	Feriti lievi, danni minori dell'aeromobile.	
2	4	20	100	Nessun incidente	Nessun danno né feriti potenziali	
1						

j. Punteggio ERCS «Probabilità dell'esito potenziale in caso di incidente» — conversione diretta

Se la segnalazione di eventi contiene una classificazione ARMS «Efficacia delle barriere», per determinare il punteggio ERCS «Probabilità dell'esito potenziale in caso di incidente» è utilizzata una successiva conversione diretta nella matrice ERCS.

Figura 4

Conversione della classificazione ARMS-ERC in categorie di probabilità ERCS

		Effettiva	Limitata	Minima	Non effettiva					
Categorie di probabilità ERCS										
Punteggio della barriera corrispondente	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Somma dei pesi delle barriere	17-18	15-16	13-14	11-12	9-10	7-8	5-6	3-4	1-2	0
Probabilità	10 ⁻⁹	10 ⁻⁸	10 ⁻⁷	10 ⁻⁶	10 ⁻⁵	10 ⁻⁴	10 ⁻³	10 ⁻²	10 ⁻¹	1
Descrizione	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 1 000M	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 100M	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 10M	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 1M	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 100 000	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 10 000	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 1 000	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 100	Barriere restanti che si prevede siano inefficaci 1 volta su 10	Incidenti verificatisi

k. Punteggio ERCS equivalente

I punteggi ERCS «Gravità dell'esito potenziale in caso di incidente» e «Probabilità dell'esito potenziale in caso di incidente» sono combinati nella matrice ERCS per generare un punteggio ERCS equivalente, come stabilito nella fase 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2034.


2. Conversione manuale

La conversione manuale comprende i due workflow seguenti:

- workflow 1 — conversione manuale per ottenere il punteggio ERCS di gravità;
- workflow 2 — conversione manuale per ottenere il punteggio ERCS di probabilità.

Figura 5

Conversione manuale



2.1. WORKFLOW 1**D. Punteggio ERCS «Gravità dell'esito potenziale in caso di incidente» — conversione manuale**

- Se la segnalazione di eventi non contiene informazioni sulla «Categoria di evento» o sul «Gruppo di massa», o su entrambi, si applica la metodologia ERCS definita nell'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2034 della Commissione per determinare l'«Esito potenziale in caso di incidente» o l'area principale di rischio. Il risultato finale indicato nella casella contrassegnata dalla lettera k) contiene il primo carattere corrispondente al valore alfabetico risultante dal calcolo della gravità dell'evento (indice di gravità da A a X).

2.2. WORKFLOW 2**L. Colonna ERCS «Probabilità dell'esito potenziale in caso di incidente» — procedura manuale**

- Per le segnalazioni di eventi che non presentano un punteggio di gravità «ATM Overall» non è possibile effettuare la conversione diretta nel punteggio ERCS «Probabilità dell'esito potenziale in caso di incidente».

Il punteggio di gravità «ATM Ground» può tuttavia consentire una conversione parziale mediante la mappatura della valutazione delle barriere «ATM Ground» e il processo di valutazione delle barriere ERCS definito al punto 2.1.3 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2034.

M. Punteggio ERCS «Probabilità dell'esito potenziale in caso di incidente» — processo manuale

Se, per classificare gli eventi, nelle segnalazioni di eventi non è utilizzata la matrice 4x4 ARMS-ERC, per generare un punteggio ERCS «Probabilità dell'esito potenziale in caso di incidente» il valore della valutazione delle barriere ARMS-ERCS è convertito nella valutazione delle barriere ERCS stabilita al punto 2.1.3 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2034.

k. Punteggio ERCS equivalente

I punteggi ERCS «Gravità dell'esito potenziale in caso di incidente» e «Probabilità dell'esito potenziale in caso di incidente» sono combinati nella matrice ERCS per generare un punteggio ERCS equivalente, come stabilito nella fase 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2034.
